

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione di servizi aerei di linea tra Reims (Champagne) e Lione (Satolas)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/C 350/35)

1. Introduzione

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Reims (Champagne) e Lione (Satolas). Le norme prescritte da questi oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 1° settembre 1995.

Se entro il 1° marzo 1996 nessun vettore aereo avrà istituito o si appresterà ad istituire servizi aerei di linea tra Reims (Champagne) e Lione (Satolas), conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza richiedere una compensazione finanziaria, la Francia ha deciso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del medesimo regolamento, di limitare l'accesso a tale rotta ad un unico vettore e di concedere, mediante una procedura di appalto, il diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere dal 1° aprile 1996.

2. Oggetto dell'appalto

Fornire, a decorrere dal 1° aprile 1996, servizi aerei di linea tra Reims (Champagne) e Lione (Satolas) conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tali rotte, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 1° settembre 1995.

3. Partecipazione all'appalto

La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei⁽²⁾.

Tuttavia, poiché la Francia ha invocato l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2408/92, i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Francia non possono utilizzare fino al 1° aprile 1997, per il servizio di cabotaggio all'interno della Francia, più del 50 % della loro capacità stagionale sullo stesso servizio di cui il servizio di cabotaggio costituisce l'estensione o la fase preliminare.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.

4. Procedura di appalto

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5. Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell'appalto, che comprende le norme specifiche applicabili all'appalto e l'accordo di delega di servizio pubblico, nonché l'allegato tecnico (testo degli oneri di servizio pubblico pubblicati il 1° settembre 1995 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, informazioni sull'aeroporto di Reims (Champagne) ed informazioni sulla situazione demografica e socioeconomica dell'area di attrazione dell'aeroporto di Reims (Champagne) può essere richiesto gratuitamente a:

Chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Épernay, direction de l'exploitation aéronautique, 5, rue des Marmouzets, Boîte postale 2511, F-51070 Reims Cedex, tel. (033) 26 07 15 15, telefax (33) 26 07 62 23, telex 830908 F.

6. Compensazione finanziaria

Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di compensazione per la gestione dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio della gestione (con ripartizione annuale). L'importo esatto della compensazione accordata sarà determinato retroattivamente ogni anno *ex post*, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e mediante un saldo di regolarizzazione. Il versamento del saldo è effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dall'articolo 8.

In caso di recesso anticipato dal contratto, le disposizioni dell'articolo 8 sono attuate al più presto per consentire il versamento al vettore del saldo della compensazione finanziaria dovuta e, se opportuno, il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva dell'esercizio.

7. Durata del contratto

La durata del contratto (accordo di delega di servizio pubblico) è di tre anni a decorrere dalla data prevista per l'inizio della gestione dei servizi aerei, indicata all'articolo 2 del presente bando di gara.

8. Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore

La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente la rotta in questione sono esaminate almeno una volta all'anno, di concerto con il vettore.

9. Recesso dal contratto e preavviso

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi. In caso di mancato rispetto di un onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che il vettore abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha continuato il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro un mese dalla data dell'intimazione ad adempiere.

10. Sanzioni in caso di inadempimento

La mancata osservanza del preavviso di cui all'articolo 9 da parte del vettore è sanzionata con un'ammenda, che viene calcolata applicando un coefficiente moltiplicatore di tre al disavanzo mensile medio accertato nell'anno precedente o, in mancanza all'importo mensile medio della compensazione richiesta per il primo anno di esercizio, moltiplicato per il numero di mesi di mancato preavviso.

In caso di recesso dal contratto per mancata attuazione degli oneri di servizio pubblico, al vettore si applicherà l'ammenda prevista al primo comma e il numero di mesi di mancato preavviso sarà fissato forfettariamente a sei.

11. Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mani dietro rilascio di una ricevuta, al più presto entro un mese ed al massimo entro cinque settimane a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, entro le ore 17 (ora locale), al seguente indirizzo:

Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Épernay, direction de l'exploitation aéronautique, 5, rue des Marmouzets, Boîte postale 2511, F-51070 Reims Cedex, tel. (033) 26 07 15 15, telefax (33) 26 07 62 23, telex 830908 F.

12. Validità dell'appalto

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente appalto è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 1° marzo 1996, un programma per la gestione della rotta in questione, a decorrere dal 1° aprile 1996, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza ricevere alcuna compensazione finanziaria.

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione di servizi aerei di linea tra La Rochelle e Poitiers

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/C 350/36)

1. Introduzione

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra La Rochelle e Poitiers. Le norme prescritte da questi oneri di servizio pubblico sono

state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 1° settembre 1995.

Se entro il 1° marzo 1996 nessun vettore aereo avrà istituito o si appresterà ad istituire servizi aerei di linea tra La Rochelle e Poitiers, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza richiedere una compensazione finanziaria, la Francia ha deciso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del medesimo regolamento, di limitare l'accesso a tale rotta ad un unico vettore e di concedere, mediante una procedura di appalto, il diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere dal 1° aprile 1996.

(¹) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.